CITTÀ DI CANICATTÌ

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

***

Ordinanza n. 83 del 23 MAG. 2013

OGGETTO:	**Prevenzione Incendi e Pulizia Fondi Incolti.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sedici** del mese di **Maggio**, alle ore _____, presso la sede del Palazzo Municipale di Corso Umberto,

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Vista la nota prot. n. 31916 del 13,5/2013 del Dipartimento della Protezione Civile – Servizio per la provincia di Agrigento, avente per oggetto "*ordinanza per la campagna prevenzioni e lotta agli incendi*;
Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n° 88 del 15.12.2005;
Visto il Regolamento per i fuochi controllati in agricoltura e per la prevenzione degli incendi, approvato con deliberazione del C.C. n° 42 del 5.05.2009;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;
Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06.04.1996 e n° 14 del 31.08.1998;
Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Visto il titolo III del D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 "Norme in materia ambientale";
Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
Visti:
- la Legge n° 142/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e s.m..i.;
- la L.R. n° 7/92;
- la L.R.. n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.;
- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 6 del decreto legge 92/08 – *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica -;*
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa,

Art. 1

Durante il periodo compreso **tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio;
- parcheggiare a contatto con l'erba secca;

Art. 2

I proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **entro e non oltre il 30 Giugno 2013** con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
L'obbligo della fascia protettiva si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di agriturismi, alberghi e strutture ricettive.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 42 del 5.05.2009, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **Euro 155,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di **Euro 50,00**, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006, nonché le sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana;
3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo **dal 15 Giugno al 15 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa previste dal vigente regolamento comunale per i fuochi controllati in agricoltura e per la prevenzione incendi, nonché le sanzioni penali previste dal vigente codice penale.
A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

• che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
• che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Vigili del Fuoco tel. 115;
- Corpo Forestale tel. 1515;
- Comando Polizia Municipale Canicattì tel. 0922-734611;
- Carabinieri tel. 112;
- Polizia di Stato tel. 113.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune http://www.comune.canicatti.ag.it.
Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
La presente Ordinanza viene trasmessa:
alla Prefettura – U.T.G. di Agrigento, al Commissariato di P.S. di Canicattì, al Comando Compagnia dei CC. di Canicattì, al Distaccamento Vigili del Fuoco di Canicattì, al Comando di Polizia Municipale di Canicattì, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Agrigento.

Avvertenze:

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di (legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, li

IL SINDACO
G. VINCENZO CORBO